

ESENTE



04522 2015

REPUBBLICA ITALIANA  
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto  
Protezione  
internazionale

R.G.N. 8950/14

Rilevato che

1. .... cittadino liberiano, ha impugnato  
il provvedimento della Commissione Territoriale  
di Caserta del 29 aprile 2011 con il quale è  
stata respinta la sua domanda di riconoscimento  
della protezione internazionale o di qualsiasi  
protezione sussidiaria.
2. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 23  
gennaio 2013, ha respinto l'impugnazione  
rilevando che: una precedente domanda di  
protezione internazionale era stata presentata  
dal .... e respinta nel 2009; con la nuova  
domanda veniva prospettata, per la prima volta,  
dal richiedente la sua condizione di  
omosessuale e la circostanza che  
l'omosessualità è oggetto in Liberia di  
sanzioni penali; la relazione psicologica  
allegata dal richiedente non attesta alcuna  
situazione che comporti il diritto alla  
protezione internazionale risultando da essa  
una generica situazione problematica attinente  
alla sfera psico-sessuale. Il Tribunale ha



per tanto ritenuto che l'argomento della omosessualità, non denunciata in un primo tempo per pudore, è stato introdotto surrettiziamente, e intempestivamente, per giustificare la riproposizione della domanda di protezione, già respinta sulla base della deduzione di altri presupposti, e senza peraltro dimostrare tale condizione e le persecuzioni che essa provocherebbe nel paese di provenienza.

3. La Corte di appello di Napoli ha confermato il provvedimento di rigetto dell'opposizione rilevando che con la seconda domanda di protezione è stata prospettata una condizione preesistente alla prima domanda di protezione e che ciò rende inammissibile la nuova domanda, comunque infondata per le considerazioni già svolte nella motivazione del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale.
4. Ricorre per cassazione ..... affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati con memoria difensiva.
5. Non svolge difese l'Amministrazione intimata.
6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 3, comma 1, 2, 3, 4 e 5; degli articoli 6, comma 2; 7, comma 2, lett. b); 8, comma 1, lett. d); 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251. Violazione e mancata applicazione degli artt.



8, comma 3; 11; 29, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, come modificato dal d.lgs. n. 158/2009 nonché degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 5, comma 1, lett. c) e 19, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007 ex art. 360 n. 3 c.p.c.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 3, comma 1, 2, 3, 4 e 5; degli articoli 7 e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251. Violazione e mancata applicazione degli artt. 8, comma 3; 11; 29, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, come modificato dal d.lgs. n. 158/2009 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'omessa, o quantomeno insufficiente, e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ritenuto che

9. I tra motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo connessi logicamente e giuridicamente in relazione alle censure mosse alla decisione della Corte di appello. In particolare essi concernono la mancata valutazione, secondo i parametri normativi e della giurisprudenza di legittimità, dell'attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente sulla propria omosessualità; il



mancato accertamento della situazione di  
persecuzione e grave restrizione della libertà  
personale esistente in Liberia a carico delle  
persone omosessuali; la mancata attivazione dei  
poteri istruttori spettanti al giudice di  
merito nei procedimenti aventi ad oggetto le  
richieste di protezione internazionale; la  
pregiudiziale valutazione negativa delle  
dichiarazioni del ricorrente secondo cui egli  
non si è sentito di esporre la propria  
condizione personale nella prima richiesta  
presentata in Italia a causa della sua fede  
religiosa e del senso di disagio introiettato  
negli anni a causa della ostilità familiare e  
sociale all'omosessualità.

10. Il ricorso è fondato. La disposizione di cui  
all'art. 29, lett. b) del decreto legislativo  
n. 25 del 28 gennaio 2008 ("la Commissione  
territoriale dichiara inammissibile la domanda  
e non procede all'esame, nei seguenti casi:...

b) il richiedente ha reiterato identica domanda  
dopo che sia stata presa una decisione da parte  
della Commissione stessa senza addurre nuovi  
elementi in merito alle sue condizioni  
personali o alla situazione del suo Paese di  
origine") va interpretata nel senso di  
riconoscere l'ammissibilità della domanda  
quando vengono prospettati nuovi elementi,  
anche se esistenti già al momento della



precedente richiesta, ma che il ricorrente non ha potuto prospettare perché non ha potuto, senza sua colpa, produrne le prove, in precedenza, innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice, introducendo il procedimento giurisdizionale, (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ord. n. 5089 del 28 febbraio 2013). Ciò comporta anche che se il ricorrente non ha reiterato una identica domanda, come deve ritenersi sia avvenuto nel caso in esame, ma ha portato alla valutazione della Commissione, con la nuova istanza, nuovi presupposti per l'accoglimento della sua richiesta, si devono valutare le ragioni per cui una tale prospettazione non sia avvenuta contestualmente alla precedente e considerare la domanda ammissibile quando tali ragioni appaiono plausibili e non siano ascrivibili a colpa del richiedente.

11. Nella specie non è stato valutato l'impedimento, dedotto dal ricorrente, alla prospettazione, sin dalla prima richiesta di protezione internazionale, della sua condizione personale in relazione alla situazione giuridico-sociale del proprio paese di provenienza. Sebbene tale impedimento consista in fattori di ordine psicologico e morale non si può affatto escludere a priori che essi non abbiano potuto determinare un ostacolo



oggettivo e decisivo alla prospettazione  
dell'omosessualità come presupposto per la  
concessione della protezione internazionale.

12. Il ricorso va pertanto accolto e conseguentemente va cassata l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, cui la causa va rimessa per la valutazione delle predette ragioni che, appaiono almeno astrattamente, idonee a rendere ammissibile la domanda di protezione internazionale. All'esito di tale valutazione la domanda di protezione internazionale dovrà essere eventualmente esaminata secondo il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione VI-1 n. 15981 del 20 settembre 2012) secondo cui, ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta.

13. La Corte di appello dovrà quindi acquisire le prove necessarie al fine di accertare o meno la  
circostanza della omosessualità del



←  
richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società liberiana e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale (Cass. civ. S.U. n. 27310 del 17 novembre 2008 secondo cui l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria e Cass. civ. sezione VI-1 ordinanza n. 10202 del 10 maggio 2011, secondo cui il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di



informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente che la Commissione Nazionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 sopra citato, fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative).

14. La Corte di appello, quale giudice del rinvio in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2014.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Salvatore Di Palma

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

05 MAR. 2015



Il Funzionario Giudiziario